



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

95 / 2025 del 11/03/2025

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST OVEST MILANESE - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST OVEST MILANESE - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 allegato 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda". La modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di

strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con l'ASST Ovest Milanese, nota prot. n. 4246 del 12.02.2025;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Magenta, Legnano dell'ASST

Ovest Milanese o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica.

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST che ha in carico il paziente mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Magenta, Legnano dell'ASST Ovest Milanese, o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che l'accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Ovest Milanese nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Ovest Milanese riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo di convenzione, autorizzandone altresì la sottoscrizione, tra AREU e l'ASST Ovest Milanese, con sede legale in Legnano (MI), il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza ai Presidio di Magenta, Legnano dell'ASST Ovest Milanese o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Ovest Milanese nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Magenta, Legnano dell'ASST Ovest Milanese o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica.
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST che ha in carico il paziente mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Magenta, Legnano dell'ASST Ovest Milanese, o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica

- patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - l'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'ASST riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Milano e Varese di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € XX,XX. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.	
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO		
	DIPENDENTI		
	TRA		
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),		Autorizzazione ASST Ovest Milanese- Agenzia delle Entrate n. 20007 del 26/01/2016 Direzione Provinciale II di Milano Uff. Territoriale di Legnano
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA		
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,		
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore		
	Generale;		
	E		
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (di seguito per		
	brevità ASST/IRCCS), con sede legale in Legnano (MI), C.F./P. IVA		
	09319650967, nella persona del suo legale rappresentante pro		
	tempore, Dott. Francesco Laurelli, nella sua qualità di Direttore		
	Generale;		
	PREMESSO CHE		
	l'ASST Ovest Milanese, con propria nota, ha chiesto ad AREU la		
	disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto		
	all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a		
	favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;		
	la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa		
	evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi		
	ASST/IRCCS, prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria		
	Territoriale (ASST) Ovest Milanese dei presidi ospedalieri di Legnano-		
	Cuggiono e di Magenta-Abbiategrasso;		
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito		

	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
	ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in	
	caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue	
	Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i	
	mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali	
	Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei	
	trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti	
	in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del	
	Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari	
	Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di	
	assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti	
	differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente	
	per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle	
	collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine	
	l'ASST/IRCCS dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo	
	predisposta e attiva.	
	la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per	
	l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT	
	e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso	
	dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione	
	della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi	
		Pagina 2 di 14

	Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;	
	la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere	
	collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre,	
	che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di	
	Emergenza Urgenza extraospedaliero.	
	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto	
	3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza	
	Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere	
	Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle	
	deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura	
	di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU	
	delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di	
	differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti	
	AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR,	
	compatibilmente con le attività di soccorso territoriale,	
	garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico	
	dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti,	
	previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta	
	con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali	
	convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento	
	secondario tempo dipendente, nonché le modalità di	
	rendicontazione e di remunerazione.	

	• ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che	
	in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque	
	essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e	
	private richiedenti il servizio;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti,	
	o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da	
	richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un	
	trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-	
	dipendente ai Presidi di Magenta, Legnano dell'ASST Ovest Milanese	
	o ad altre strutture sanitarie <i>hub</i> di riferimento per la specifica	
	condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU	
	da parte della ASST Ovest Milanese, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
		Pagina 4 di 14

	L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e	
	a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti	
	sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente,	
	mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
	presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di	
	Magenta, Legnano dell'ASST Ovest Milanese o ad altra struttura	
	ospedaliera <i>hub</i> di riferimento per la specifica patologia clinica.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST/IRCCS	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello	
	di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può	
	essere inferiore a quello assicurato dall'ASST/IRCCS stessa al momento	
	della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di	
	indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento,	
	per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura	
	o altro trasporto sanitario, l'ASST/IRCCS può richiedere alla SOREU	
	l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed	
	infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente	
	con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2	
	potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e	
	non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della	
	DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella	
	rieepilogativa.	
	L'ASST/IRCCS predispone un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali	
		Pagina 5 di 14

	tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività	
	riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del	
	31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST	
	mette a disposizione, quale referente amministrativo l'Avv. Giacomo	
	Rossi di cui al recapito telefonico 0331 449111 e, quale referente	
	sanitario, il Dott. Carlo Capra di cui al recapito telefonico 02 979631.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST/IRCCS riconosce ad	
	AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo	
	utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a	
	disposizione un MSA2, l'ASST/IRCCS riconosce ad AREU un costo pari	
	a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così	
	come rendicontato dalla SOREU.	
	L'ASST/IRCCS riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato	
	dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo	
	restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente	
	comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile	
	all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in	
	struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.	
	L'ASST/IRCCS si impegna a versare quanto indicato ai capoversi	
	precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura	
		Pagina 6 di 14

	emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco	
	aziendale UF8K9W .	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
	da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027, fatti	
	salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1° gennaio 2025 per	
	evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto	
	reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Ovest	
	Milanese nelle more del perfezionamento della convenzione, con	
	esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST	
	protocollo@pec.asst-ovestmi.it .	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
		Pagina 7 di 14

	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei	
	propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico	
	dell'ASST/IRCCS.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa	
	in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno	
	la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la	
	competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
		Pagina 8 di 14

	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale,	
	Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice	
	di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti	
	internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini	
	di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela	
	dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e	
	dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni	
	contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare	
	del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni	
	poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di	
	legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la	
	mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento,	
	dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti	
	interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a	
	soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
		Pagina 9 di 14

	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività	
	di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di	
	titolarità dell'ASST/IRCCS. Con la sottoscrizione della presente	
	convenzione, pertanto, l'ASST/IRCCS nomina AREU responsabile del	
	trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di	
	nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	ASST Ovest Milanese rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.	
	Francesco Laurelli.	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
	competenza del Foro.	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	ASST Ovest Milanese rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.	
	Pagina 10 di 14	

Francesco Laurelli.

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Reparto	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Pronto Soccorso	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/

ALLEGATO TECNICO ASST OVEST MILANESE

Ospedale “SS Benedetto e Geltrude” di Cuggiono

L'Ospedale di Cuggiono è uno stabilimento ospedaliero sede di P.S.

attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 senza Terapia Intensiva con

anestesista presente nelle 12 ore diurne, distante 14 Km dal Presidio

sede di Dea di II livello di riferimento che è l'Ospedale di Legnano"

. Non è sede di MSA2.

Per i trasporti sanitari secondari prognosi tempo dipendenti, l'Ospedale

di Cuggiono dovrà attivare come prima risorsa l'équipe sanitaria

costituita dal personale dell'ASST in servizio presso la sede del

medesimo nosocomio, utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB

autoambulanza con due soccorritori).

Come seconda risorsa, nel caso in cui l'équipe sanitaria

intraospedaliera deputata sia contestualmente impegnata in

analoga missione o emergenza in atto, il Servizio di Emergenza

Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma della

postazione di Legnano, se non già impegnato nell'attività di

soccorso territoriale. Non è presente un'elisuperficie.

Ospedale “Cantù” di Abbiategrasso

L'Ospedale di Abbiategrasso è uno stabilimento ospedaliero sede di

P.S. attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 senza Terapia Intensiva con

anestesista presente nelle ore diurne, distante 11 Km dal Presidio sede

di Dea di I livello di riferimento che è l'Ospedale di Magenta". Non è

sede di MSA2.

Per i trasporti sanitari secondari prognosi tempo dipendenti,

[illegible]